

equiprogetti
**STUDIO TECNICO URBANISTICO INGEGNERIA
E ARCHITETTURA DIANALISI E RICERCA**
GRUPPO URBANISTICO E ARCHITETTURA - PALERMO - VIA E. LEONARDO DA VINCI, 396 - TELEFONO 405394

COMUNE di TRABIA progetto di P.R.G. RIELABORAZIONE IN CON- FORMITA' DEI VOTI DEL C.T.A. E DEL D. A. N 43/77 DEL 24/4/77

il progettista



[Handwritten signature]

Adottato con deliberazioni del C.C. n.114 del-
18.12.77 resa esecutiva dalla C.P.C. nella seduta
del 19.1.78 al n. 1904/1851, e con le modifiche
di cui alla delibera del C.C. n.28 del 11.3.1978
resa esecutiva dalla C.P.C. nella seduta del 6.
4.1978 al n.13641/12641, fatti salvi i provvedimenti
dell'Ass.to Reg.le per lo Sviluppo Economico.

il segretario il sindaco

[Handwritten signature]



UFFICIO DEL SINDACO, COMUNE DI TRABIA, PALERMO
Visto il n. 64 con
la data
110 NOV. 1978
L'INGEGNERE CAPO
[Handwritten signature]

TAV. n. 10

CONTENUTO:

data
disegno n.
esec. di

Norme urbanistico-edilizie

COMUNE DI TRABIA

PIANO REGOLATORE GENERALE

NORME DI ATTUAZIONE PER LE ZONE STRALCIATE
INTEGRATIVE DI QUELLE APPROVATE CON D.A. N°
43/77 DEL 24/3/1977

[ART. I - ZONA "B₂"

Nelle zone "B ", corrispondenti alle parti del territorio totalmente o parzialmente edificate prevalentemente a villini, la densità fondiaria massima resta fissata in mc/mq. 0,40.

La superficie del lotto minimo deve essere di mq.500.

Il tipo di edilizia deve essere "a villini" con non più di due piani fuori terra, per una altezza complessiva di mt.8,00 e di una superficie coperta non superiore al 20% (venti per cento) della superficie del lotto.

Oltre tale altezza non sono ammessi piani arretrati, soffitti o sottotetti abitabili.

Non sono ammesse chiostrine.

Sono ammessi cortili aperti, ampi cortili e patii.

Il distacco minimo dalle strade o dei confini deve essere di ml.5,00.

Non è consentita la costruzione a
confine.

Sono ammesse costruzioni accessorie
non abitabili con una altezza non superiore a
ml.3,00 su non più di 1/25 dell'aerea scoperta.

Le aree per il parcheggio devono pre-
vedersi in conformità all'art.18 della legge
6/8/1967 n°765.

In tali zone non si applica l'arti-
colo 28 della legge Regionale 26/5/1973 n°21.

Il Sindaco potrà autorizzare con
singole concessioni edilizie l'utilizzazione di
lotti interclusi di superficie non superiore a
mq.1000.

Nel caso di lotti superiori a
mq.1000, l'edificazione resta subordinata alla
preventiva approvazione dei piani di lottizzazione.

In tali zone è consentita anche la

costruzione di co-mplessi turistico-alberghieri;
per tale destinazione, fermi restando tutti gli
altri indici, potrà essere consentita una densità
edilizia di 1,00 mc/mq. e rapporto di copertura
25% (venticinque per cento).

ART. II - Z O N A "C₃"

In tali zone è obbligatoria la
predisposizione di idoneo piano di lottizzazione.

La densità fondiaria di tali zone
resta fissata in mc/mq. 0,40 per villini e 1,00
mc/mq. per complessi turistici-alberghieri.

Il tipo di edilizia deve essere
(a villini) con non più di due piani fuori terra,
per un'altezza complessiva di ml.8,00, e da una
superficie coperta non superiore al 20% (venti
per cento) della superficie del lotto.

Per i complessi turistici-alberghieri l'altezza massima sarà di ml.11,00 tranne per quelli ricadenti tra la S.S. 113 ed il mare, per cui l'altezza massima resta fissata in mt.8,00, e superficie coperta 25%.


Oltre tali altezze non sono ammessi piani arretrati, soffitti o sottotetti abitabili.

Non sono ammesse chiostrine.

Sono ammessi cortili, ampi cortili e patii.

Il distacco minimo delle strade ml. ¹⁰7,50 e dai confini ml. ¹⁰5,00, per i villini; per le attrezzature turistiche-alberghiere distanza dai confini e dalle strade ml.10,00.

Sono ammesse costruzioni accessorie non abitabili con una altezza non superiore a ml.3,00 su non più di 1/25 dell'area scoperta.



Le aree del parcheggio devono prevedersi in conformità dell'art.18 della Legge 6/8/1967 n°765.

Gli obbligatori piani di lottizzazione dovranno interessare una superficie minima di 4 Ha per i complessi turidctici-alberghieri e di 2 Ha per i villini.

Nella predisposizione dei piani di lottizzazione o particolareggiati, le attrezzature localizzate nel P.R.G. non debbono intendersi restrittive, ma bensì orientative, potendosi, variarne la posizione con gli stru-menti urbanistici esecutivi.

E' fatto obbligo di prevedere nei Piani di Lottizzazione o Particolareggiati le attrezzature a servizio nella misura non inferiore a 25 mq x abitante per quelle zone in cui non ricadono attrezzature di piano; per le altre invece, la quantità minimà di 25 mq. x abitante dovrà essere integrata con

quelle previste.

Nelle zone "C" a villini, sarà richiesto il piano di lottizzazione, quando si tratti di destinare per la prima volta un'area, non ancora urbanizzata, ad insediamento edilizio; escludendosi la necessità della presentazione del piano di lottizzazione, quando si tratti di singole costruzioni che, per le modeste strutture, non assumono le dimensioni di un complesso edilizio, talchè ne sia possibile il razionale inserimento nel tessuto urbanistico preesistente, con l'esecuzione o il completamento delle indispensabili opere di urbanizzazione, fermo restando che la concessione edilizia potrà essere rilasciata solo per lotti di superficie non inferiore a 1.000 mq.

ART. III - ATTREZZATURE TURISTICO-ALBERGHIERE-BAL-

NEARI (Lido Vetrana) - ZONA F.

In tale zona l'edificazione sarà consentita con il tipo edilizio esposto nella zona "C₄" per i complessi turistico-alberghieri; per tale tipo di attrezzatura oltre la densità fondiaria di 1,00 mc/ mq. potrà consentirsi l'installazione di cabine stagionali smontabili o fisse.

In tali zone l'edificazione resta subordinata alla approvazione degli obbligatori piani di lottizzazione.

ART. IV - Nelle zone non tratta nel P.R.G. ma comprese nel territorio Comunale di Trabia, la densità fondiaria per residenze resta fissata in mc/ mq. 0,03. Mentre per gli impianti produttivi valgono le norme fissate dalla L.U. n°765.



IL PROGETTISTA

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Urso", written over the printed name "FRANCESCO" in the stamp.

equiprogetti
**STUDIO TECNICO URBANISTICO INGEGNERIA
E ARCHITETTURA DIANALISI E RICERCA**
GRUPPO URBANISTICO E ARCHITETTURA - PALERMO - VIA E. LEONARDO DA VINCI, 396 - TELEFONO 405394

COMUNE di TRABIA progetto di P.R.G. RIELABORAZIONE IN CON- FORMITA' DEI VOTI DEL C.T.A. E DEL D. A. N 43/77 DEL 24/4/77

il progettista



[Handwritten signature]

Adottato con deliberazioni del C.C. n.114 del-
18.12.77 resa esecutiva dalla C.P.C. nella seduta
del 19.1.78 al n. 1904/1851, e con le modifiche
di cui alla delibera del C.C. n.28 del 11.3.1978
resa esecutiva dalla C.P.C. nella seduta del 6.
4.1978 al n.13641/12641, fatti salvi i provvedimenti
dell'Ass.to Reg.le per lo Sviluppo Economico.

il segretario

il sindaco



UFFICIO DEL SINDACO, COMUNE DI TRABIA, PALERMO

74 n. 64 con
o e data.

110 NOV. 1978

L'INGEGNERE CAPO

TAV. n. 10

CONTENUTO:

Norme urbanistico-edilizie

data

disegno n.

esec. di

COMUNE DI TRABIA

PIANO REGOLATORE GENERALE

NORME DI ATTUAZIONE PER LE ZONE STRALCIATE
INTEGRATIVE DI QUELLE APPROVATE CON D.A. N°
43/77 DEL 24/3/1977

[ART. I - ZONA "B₂"

Nelle zone "B ", corrispondenti alle parti del territorio totalmente o parzialmente edificate prevalentemente a villini, la densità fondiaria massima resta fissata in mc/mq. 0,40.

La superficie del lotto minimo deve essere di mq.500.

Il tipo di edilizia deve essere "a villini" con non più di due piani fuori terra, per una altezza complessiva di mt.8,00 e di una superficie coperta non superiore al 20% (venti per cento) della superficie del lotto.

Oltre tale altezza non sono ammessi piani arretrati, soffitti o sottotetti abitabili.

Non sono ammesse chiostrine.

Sono ammessi cortili aperti, ampi cortili e patii.

Il distacco minimo dalle strade o dei confini deve essere di ml.5,00.

Non è consentita la costruzione a
confine.

Sono ammesse costruzioni accessorie
non abitabili con una altezza non superiore a
ml.3,00 su non più di 1/25 dell'aerea scoperta.

Le aree per il parcheggio devono pre-
vedersi in conformità all'art.18 della legge
6/8/1967 n°765.

In tali zone non si applica l'arti-
colo 28 della legge Regionale 26/5/1973 n°21.

Il Sindaco potrà autorizzare con
singole concessioni edilizie l'utilizzazione di
lotti interclusi di superficie non superiore a
mq.1000.

Nel caso di lotti superiori a
mq.1000, l'edificazione resta subordinata alla
preventiva approvazione dei piani di lottizzazione.

In tali zone è consentita anche la

costruzione di co-mplessi turistico-alberghieri;
per tale destinazione, fermi restando tutti gli
altri indici, potrà essere consentita una densità
edilizia di 1,00 mc/mq. e rapporto di copertura
25% (venticinque per cento).

ART. II - Z O N A "C₃"

In tali zone è obbligatoria la
predisposizione di idoneo piano di lottizzazione.

La densità fondiaria di tali zone
resta fissata in mc/mq. 0,40 per villini e 1,00
mc/mq. per complessi turistici-alberghieri.

Il tipo di edilizia deve essere
(a villini) con non più di due piani fuori terra,
per un'altezza complessiva di ml.8,00, e da una
superficie coperta non superiore al 20% (venti
per cento) della superficie del lotto.

Per i complessi turistici-alberghieri l'altezza massima sarà di ml.11,00 tranne per quelli ricadenti tra la S.S. 113 ed il mare, per cui l'altezza massima resta fissata in mt.8,00, e superficie coperta 25%.

Oltre tali altezze non sono ammessi piani arretrati, soffitti o sottotetti abitabili.

Non sono ammesse chiostrine.

Sono ammessi cortili, ampi cortili e patii.

Il distacco minimo delle strade ml. ¹⁰7,50 e dai confini ml. ¹⁰5,00, per i villini; per le attrezzature turistiche-alberghiere distanza dai confini e dalle strade ml.10,00.

Sono ammesse costruzioni accessorie non abitabili con una altezza non superiore a ml.3,00 su non più di 1/25 dell'area scoperta.



Le aree del parcheggio devono prevedersi in conformità dell'art.18 della Legge 6/8/1967 n°765.

Gli obbligatori piani di lottizzazione dovranno interessare una superficie minima di 4 Ha per i complessi turidctici-alberghieri e di 2 Ha per i villini.

Nella predisposizione dei piani di lottizzazione o particolareggiati, le attrezzature localizzate nel P.R.G. non debbono intendersi restrittive, ma bensì orientative, potendosi, variarne la posizione con gli stru-menti urbanistici esecutivi.

E' fatto obbligo di prevedere nei Piani di Lottizzazione o Particolareggiati le attrezzature a servizio nella misura non inferiore a 25 mq x abitante per quelle zone in cui non ricadono attrezzature di piano; per le altre invece, la quantità minimà di 25 mq. x abitante dovrà essere integrata con

quelle previste.

Nelle zone "C" a villini, sarà richiesto il piano di lottizzazione, quando si tratti di destinare per la prima volta un'area, non ancora urbanizzata, ad insediamento edilizio; escludendosi la necessità della presentazione del piano di lottizzazione, quando si tratti di singole costruzioni che, per le modeste strutture, non assumono le dimensioni di un complesso edilizio, talchè ne sia possibile il razionale inserimento nel tessuto urbanistico preesistente, con l'esecuzione o il completamento delle indispensabili opere di urbanizzazione, fermo restando che la concessione edilizia potrà essere rilasciata solo per lotti di superficie non inferiore a 1.000 mq.

ART. III - ATTREZZATURE TURISTICO-ALBERGHIERE-BAL-

NEARI (Lido Vetrana) - ZONA F.

In tale zona l'edificazione sarà consentita con il tipo edilizio esposto nella zona "C₄" per i complessi turistico-alberghieri; per tale tipo di attrezzatura oltre la densità fondiaria di 1,00 mc/ mq. potrà consentirsi l'installazione di cabine stagionali smontabili o fisse.

In tali zone l'edificazione resta subordinata alla approvazione degli obbligatori piani di lottizzazione.

ART. IV - Nelle zone non tratta nel P.R.G. ma comprese nel territorio Comunale di Trabia, la densità fondiaria per residenze resta fissata in mc/ mq. 0,03. Mentre per gli impianti produttivi valgono le norme fissate dalla L.U. n°765.



IL PROGETTISTA

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Urso", written over the printed text "IL PROGETTISTA".